

Rapporto al messaggio 2978

Della Commissione della gestione sul messaggio 8 ottobre 1985 concernente l'iniziativa parlamentare presentata nella forma elaborata dall'ono P. Martinelli e confirmatari in merito alla modificazione del decreto legislativo concernente la previdenza a favore dei magistrati del 9 luglio 1963 e della legge sull'onorario e sulle previdenze a favore dei membri del Consiglio di Stato del 19 dicembre 1963

1. La Commissione della gestione ha esaminato il messaggio del Consiglio di Stato dell' 8 ottobre 1985 su un tema già sollevato nel mese di novembre 1976 da un' iniziativa parlamentare dell' ono Martinelli. L' iniziativa elaborata, proponeva l' assoggettamento dei magistrati e dei Consiglieri di Stato alla legge sulla Cassa pensione dei dipendenti dello Stato e quindi il pagamento dei relativi contributi. Per motivi comprensibili il CdS, sollecitato in tal senso dalla Commissione della gestione l' 11 agosto 1984, si è limitato a proporre l' integrazione dei magistrati dell' ordine giudiziario nella Cassa pensioni statale, non ritenendo opportuno esprimersi invece sulla previdenza dei Consiglieri di Stato.

La Commissione della gestione ha deciso di risolvere questa questione, aderendo alle proposte del CdS per i magistrati dell' ordine giudiziario e di affrontare nei mesi di gennaio e febbraio 1986 l' altro aspetto della previdenza dei membri del CdS per sottoporre poi al Gran Consiglio una soluzione a questo problema.

Con il messaggio attuale si risponde quindi parzialmente all' iniziativa dell' ono Martinelli.

2. La riforma proposta prevede di integrare i magistrati dell' ordine giudiziario nella Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato e di riflesso di assoggettarli al pagamento del contributo. La quota parte a loro carico sarà dell' 8%. Evidentemente questa modifica provocherebbe una diminuzione corrispondente al salario dei magistrati, per cui il messaggio propone contemporaneamente la rivalutazione degli onorari in una percentuale compresa tra il 10% e il 12% secondo la funzione. Questa rivalutazione, superiore al contributo dovuto alla Cassa pensioni, permette ai magistrati di ricevere l' identico salario di oggi. La differenza in più nei confronti del contributo alla Cassa pensioni è da attribuire al fatto che sulla parte supplementare di salario occorrerà pagare il contributo AVS, AI, IPG, ID (5,3%) e le imposte. L' aumento del salario determina infatti uno spostamento verso l' alto pure dell' aliquota fiscale che si riflette in un onere fiscale più elevato specialmente per l' imposta federale diretta.

Dai calcoli effettuati dal Dipartimento finanze risulta che per i singoli interessati il risultato finale dell' operazione sarà neutro. Per lo Stato ci sarà un leggero onere supplementare dato che dovrà pagare la sua parte di AVS (5,3%) sul supplemento di salario e potrà recuperare solo parzialmente la differenza versata in più attraverso l' imposta cantonale. Con il tempo però la Cassa statale sarà via via esonerata dagli obblighi pensionistici per questi magistrati perché le rendite e le altre prestazioni previste saranno assunte dalla Cassa pensioni.

3. L' art. 1 del decreto abolisce la normativa del 9 luglio 1963 che disciplina la previdenza a favore dei magistrati, dato che agli stessi si applicheranno in avvenire le disposizioni sulla legge della Cassa pensioni opportunamente integrate con le proposte dell' art. 3.

L' art. 2 proposto modifica la legge sugli onorari dei magistrati del 1973, rivalutando quindi i loro onorari nelle percentuali già indicate in precedenza.

L' art. 3 introduce alcune precisazioni nella legge sulla Cassa pensioni dei dipendenti statali e dei docenti, rese indispensabili dall' integrazione dei magistrati giudiziari nella stessa. Si attira l' attenzione sulla novità dell' art. 22 che permette al magistrato che mantiene la sua attività oltre i 65 anni di beneficiare (giustamente) di un miglioramento della sua rendita. Va notato che per i nuovi magistrati assunti dopo l' entrata in vigore della legge, si applicheranno tutte le disposizioni della Cassa pensioni.

L' art. 4 proposto è una norma transitoria per i magistrati in carica. Sempre di natura transitoria anche l' art. 5 che si riferisce ai pensionamenti già avvenuti prima dell' entrata in vigore della nuova legge.

L' art. 6 concerne gli aspetti previdenziali dei funzionari che sono pure interessati dall' aumento dello stipendio massimo assicurato. Per garantire la copertura supplementare sarà necessario un versamento di capitale alla Cassa pensioni ripartito come proposto dal messaggio.

Da ultimo la Commissione ha deciso di stabilire l' entrata in vigore di queste nuove disposizioni al 31 dicembre 1985. Questa scelta è stata determinata dalla necessità di non creare ingiustificate disparità di trattamento nei confronti di chi dovesse essere pensionato al 31 dicembre 1985 non un' età superiore ai 65 anni.

Per la Commissione della gestione:

Adriano Cavadini, relatore

Baggi - Bottani - Buffi - Camponovo -

Cavadini Antonio - Donadini - Giovannini - Grandi -

Martinelli - Nosedà J. - Regazzi - Riva - Salmina R.